

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

- definite dall'ARERA e di aver scelto liberamente di essere servito alle condizioni alternative sul Mercato libero proposte dal Fornitore;
- [nel caso di offerta su libero mercato a cliente servito in Tutela GAS] di essere stato informato che la scelta di essere servito a condizioni economiche e contrattuali diverse da quelle del Servizio di Tutela definite dall'ARERA, attualmente applicate, determinerà il passaggio al Mercato libero;
 - [nel caso di offerta a Cliente servito in Maggior Tutela EE] di essere stato informato che la scelta di essere servito a condizioni economiche e contrattuali diverse da quelle del Servizio di Maggior Tutela definite dall'ARERA, attualmente applicate, determinerà il passaggio al Mercato libero;
 - di autorizzare Aurica ad inviare le comunicazioni attinenti il rapporto contrattuale (es. Conferma contratto) all'indirizzo mail sopra riportato, salvo diversa previsione normativa;
 - di essere consapevole che Aurica potrà inviare la comunicazione di Costituzione in mora tramite PEC, qualora abbia rilasciato un indirizzo di posta elettronica certificata e salvo diversa previsione normativa; in caso contrario, l'eventuale comunicazione verrà recapitata mediante raccomandata;
 - di conferire mandato senza rappresentanza a Aurica per la conclusione dei contratti di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
 - di rilasciare a Aurica apposita procura a recedere, per suo nome e in suo conto, dal contratto con il Fornitore Uscente, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente;
 - di obbligarsi a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore ai fini dell'eventuale disalimentazione del PDR per inadempimento:
 - [nel caso di cliente consumatore] di essere stato informato del diritto di revocare la presente Proposta, nei casi previsti dalla normativa vigente, nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto ("diritto di ripensamento"), mediante comunicazione scritta da inviare entro lo stesso termine secondo modalità previste dalle CGC;
 - di essere stato informato che tra le offerte del mercato libero del Fornitore sono comprese un'offerta PLACET a prezzo fisso e un'offerta PLACET a prezzo variabile, sia per la fornitura di energia elettrica che per la fornitura di gas naturale, caratterizzate da condizioni contrattuali standard e da strutture di corrispettivi definite da ARERA in favore dei clienti aventi diritto alle stesse;
 - di essere stato informato che, in caso di Cliente consumatore, il presente contratto è disciplinato anche dalla Parte III, Titolo III, Capo I del Codice del Consumo attualmente in vigore.

Richiesta di avvio dell'esecuzione del contratto durante il periodo di ripensamento (*applicabile solo per contratto concluso al di fuori dei locali commerciali del fornitore o a distanza*)

Richiesta da parte del Cliente consumatore di avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata, ovvero durante il periodo di cd. ripensamento, ai sensi del Codice del Consumo (artt. 50.3 ed art. 51.8) e del Codice di Condotta Commerciale (art. 9.6).

SI NO

Luogo _____ Data _____ Firma del Cliente _____

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

1. DEFINIZIONI

Fermo restando quanto previsto nella restante documentazione contrattuale, i termini indicati in carattere maiuscolo o con le iniziali maiuscole avranno (ove applicabile, sia al singolare sia al plurale) il significato che segue: **ARERA**: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), dalla sua istituzione il 14 Novembre 1995 fino al 24 dicembre 2013 Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e fino al 27 dicembre 2017 Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). **Bonus sociale**: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati (GAS/EE) e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita (EE). **Clienti aventi diritto alle condizioni del Servizio di tutela**: Clienti finali con riferimento a: a) PDR uso domestico; b) PDR condominiale uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/a. **Cliente buon pagatore**: cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio. **Cambio Prodotto**: operazione contrattuale con cui il Cliente richiede presso i PdF per cui è già attiva una somministrazione di Gas e/o energia elettrica da parte del Fornitore, la sostituzione delle precedenti Condizioni Economiche e contrattuali con quelle indicate nel presente Contratto. **Cliente**: soggetto richiedente la somministrazione di Gas e/o energia elettrica, come identificato nella proposta di Contratto. **Cliente finale domestico**: con riferimento all'energia elettrica, Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3 lettera a) del TIV; con riferimento al gas naturale, Cliente finale che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3 del TIVG. **Condotte**: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "Condotte di Trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "Condotte di Distribuzione") del Gas. **Consumatore**: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1), punto a) dell'Art. 3 del Codice del Consumo. **Contatore o Misuratore o Gruppo di misura**: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale. Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: **Misuratore accessibile**: misuratore per cui l'accesso al segname del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; **Misuratore non accessibile**: misuratore per cui l'accesso al segname del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata; **Misuratore parzialmente accessibile**: misuratore cui l'impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato. **Contratto**: insieme delle CGC, delle Condizioni Economiche di somministrazione di Gas e/o energia elettrica ("Condizioni Economiche" o "CE"), della proposta di Contratto e dei relativi allegati. **Distributore Elettrico**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **Distributore Gas**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura del Gas, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **Fascia Oraria F1**: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; **Fascia Oraria F2**: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato; **Fascia Oraria F3**: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi. **Fattura di chiusura**: fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale. **Fattura di periodo**: fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente. Contratto on line: disponibile sul sito Aurica all'indirizzo www.auricaenergia.com Fornitore o Aurica: Aurica Srl, con sede legale in Via Marco D'Aviano 2 Milano (MI) CAP 20131. **Gas**: gas naturale. **Impianto Interno del Cliente**: insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del Gas, compresi tra la valvola di intercettazione del Gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del Gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il Contatore Gas e/o Elettrico. **Mercato libero**: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sono concordate liberamente tra le parti. **Modulo**: modulo contrattuale contenente il testo della proposta di Contratto. **Modulo ripensamento**: modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento. **Punto di Prelievo** (o "POD"): punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. **Punto di Riconsegna** (o "PDR"): punto di riconsegna della rete di distribuzione in cui il Fornitore mette a disposizione il Gas al Cliente. Parti: il Fornitore e il Cliente. **Punto di Fornitura** (o "PdF"): PDR o POD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto - rispettivamente la somministrazione di Gas o di energia elettrica o di entrambi. **Servizio di Maggior Tutela EE**: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA. **Servizio di Tutela Gas**: servizio di somministrazione di Gas a Condizioni Economiche e contrattuali stabilite dall'ARERA. **Sito Internet**: sito www.auricaenergia.com. **Subentro**: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disattivato. **Switch**: operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a Aurica S.r.l. per il PdF/i PdF oggetto del Contratto. **Trasporto**: servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il PdF del cliente finale. **Uso Domestico**: PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Volture**: l'operazione contrattuale con cui si procede alla variazione del Cliente titolare di un PdF, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti principali riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e s.m.i. (**D. Lgs. 213/98**). Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (**D. Lgs. 79/99**). Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e s.m.i. (**D. Lgs. 164/00**). DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (**DPR 445/00**). Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (**Del. 229/01**). Direttiva CE n. 87 del 13 ottobre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25 ottobre 2003 e s.m.i. (**Direttiva 2003/87/CE**). Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e s.m.i. (**Del. 138/04**). Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in nella Gazzetta Ufficiale, 16 maggio 2005 n. 112 e s.m.i. (**D. Lgs. 82/2005**), che ha approvato il "Codice "Codice dell'Amministrazione Digitale" (**CAD**). Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (**D. Lgs. 206/2005**), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" e s.m.i. (**Codice del Consumo**). Delibera ARERA n. III del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (**Del. III/06**). Delibera ARERA n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (**Del. 181/06**). Decreto MISE del 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (**D. MISE 31/07/2009**). Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 64/09**), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (**TIVG**). Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito

ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 107/09**) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (**TIS**). Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/gas 99/11**), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (**TIMG**). Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 104/11**). Delibera ARERA 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 01 giugno 2012 e s.m.i. (**Del. 229/2012/R/gas**), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (**TISG**). Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (**Del. 301/2012/R/eel**) che ha approvato l'aggiornamento del testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (**TIV**). Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (**Del. 402/2013/R/com**), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (**TIBEG**). Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (**Del. 574/2013/R/gas**), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (**RQDG**). Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (**Del. 40/2014/R/gas**). Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (**Del. 398/2014/R/eel**). Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (**Del. 501/2014/R/com**). Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (**Del. 258/2015/R/com**), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (**TIMOE**). Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (**Del. 487/2015/R/eel**). Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 584/2015/R/com**). Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 646/2015/R/eel**) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023 (**TIQE**). Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 654/2015/R/eel**) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (**TIT**), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (**TIME**) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 (**TIC**). Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (**Del. 102/2016/R/com**). Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 209/2016/E/com**), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (**TICO**). Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 223/2016/R/gas**). Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (**Del. 413/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (**TIQV**). Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (**Del. 463/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (**TIF**). Delibera ARERA 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2016 e s.m.i. (**Del. 775/2016/R/gas**), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (**RTDG**). Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (**Del. 783/2017/R/com**). Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (**Del. 555/2017/R/com**), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (**PLACET**). Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (**Del. 593/2017/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (**TISIND**). Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (**Del. 366/2018/R/com**), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (**Codice di condotta commerciale**). Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (**D. Lgs. 101/2018**). Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (**Del. 569/2018/R/com**), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (**Disciplina della prescrizione**).

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del Contratto è: (i) la somministrazione, da parte del Fornitore, di Gas e/o di energia elettrica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente stesso nella proposta di Contratto; (ii) la stipula, da parte del Fornitore nell'interesse del Cliente stesso, dei contratti di dispacciamento, distribuzione e di Trasporto con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. La fornitura è disciplinata dalle presenti "Condizioni generali di contratto" (CGC), nonché dalle "Condizioni economiche" (CE), che unitamente alla "Proposta di contratto" e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto". In caso di contrasto tra CGC e CE, queste ultime devono ritenersi prevalenti. Il Gas e/o l'energia elettrica somministrati da Aurica Srl saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in relazione ai PdF indicati nel Modulo e, nei casi diversi da Uso Domestico, ai PdF indicati nell'Allegato "Elenco POD/PDR". Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore ogni variazione relativa ai dati riportati nei predetti documenti. Per la somministrazione di Gas, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla Condotta di Distribuzione. Quanto alla somministrazione di energia elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore Elettrico. Tale comunicazione del Distributore Elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente.

4. PROPOSTA DI CONTRATTO; RIPENSAMENTO; ACCETTAZIONE E RISOLUZIONE; DURATA DEL CONTRATTO

Il Cliente può formulare la proposta di Contratto nelle modalità di seguito riportate: - compilando e firmando l'apposito Modulo cartaceo in tutte le sue copie; - online, selezionando l'apposita opzione "Formula la proposta" disponibile sul sito www.auricaenergia.com - telefonicamente.

Si precisa che l'inserimento online del codice contratto ricevuto e la formulazione telefonica della proposta di Contratto si intendono "sottoscrizione" agli effetti del Contratto.

In caso di formulazione online, il Fornitore invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente stesso. In caso di apposizione della Firma Grafometrica su tablet o di formulazione telefonica, il Fornitore invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente.

La proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.

Diritto di ripensamento

Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore (ivi compresi i condomini), qualora formuli la proposta di Contratto fuori dai locali commerciali o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche

con riferimento a una sola somministrazione, entro i quattordici giorni successivi alla data di conclusione del Contratto, come di seguito specificato. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo al Fornitore per i canali di contatto di cui all'art. 17, oppure compilando il Modulo ripensamento allegato al presente Contratto, fermo restando, in caso di compilazione online, la conferma da parte del Fornitore dell'avvenuta ricezione del Modulo ripensamento. Ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento.

Le attività di esecuzione del contratto saranno avviate trascorso il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il Cliente richieda l'esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta da parte del Cliente può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall'esercente la maggior tutela nei casi di cui all'art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto per il quale il Cliente consumatore ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente consumatore che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all'attuale Fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale Utente del servizio di distribuzione/trasporto ai sensi di quanto previsto dall'art. 37.6 della RQDG o del trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 81.7 del TIQE

Accettazione

In caso di accettazione della proposta di Contratto da parte del Fornitore, quest'ultimo, entro il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione del Modulo, ne darà comunicazione per iscritto all'indirizzo indicato dal Cliente. Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte del Fornitore, che può essere relativa a una sola o a entrambe le somministrazioni.

Inizio delle somministrazioni; condizione risolutiva; recesso prima dell'esecuzione

Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della/e somministrazione/e, secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/e sarà indicata dal Fornitore al Cliente nella Nota Informativa, nel caso di Clienti serviti sul Mercato libero, nella comunicazione di accettazione della proposta di Contratto, nel caso di Clienti serviti in Tutela GAS, e sarà riportata nelle fatture. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal Fornitore e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o mail/PEC e/o SMS, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata. L'attivazione della fornitura da parte delle società avverrà nei tempi previsti dalla Normativa fatte salve diversi espressi accordi fra le Parti. Nel caso di Switch le somministrazioni sono subordinate al buon esito della procedura di credit check e di cambio fornitore presso il SII, in mancanza del quale il Fornitore contatterà il Cliente affinché questi possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura. Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore, lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte del Fornitore. Nel caso di Cambio Prodotto lo stesso avrà esecuzione dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di accettazione da parte del Fornitore o in termini differenti se accettati dalle parti della proposta di Contratto e il precedente contratto in essere tra il Fornitore e il Cliente relativo al/i medesimo/i PDF si scioglierà. Il precedente contratto rimane invece in vigore qualora il Cliente, ove previsto, eserciti il diritto di ripensamento come sopra esposto. Nel caso di Voltura o Subentro nella fornitura di un nuovo Cliente su un punto di fornitura attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i. e Del. 398/2014/R/eel), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato e alla contestuale risoluzione contrattuale.

L'esecuzione del presente contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso il Fornitore non sia informato del fatto che: a) il Distributore gas abbia eseguito in passato, nei confronti del Cliente, precedenti interventi di interruzione dell'alimentazione per morosità sul medesimo PDR o altro PDR, a valle dei quali risultino ancora eventuali importi insoluiti; b) il Distributore gas abbia promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati; c) il PDR rientri tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del Servizio di Default distribuzione d) il Cliente richiedente (energia elettrica) sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluiti riguardanti l'intervento stesso; e) il POD (energia elettrica) rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia; Nel caso in cui il Fornitore riceva le segnalazioni/informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente contratto; in tal caso verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.

Nel caso di Cliente di gas naturale e/o energia elettrica già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a: a) (GAS) accessibilità o meno del PDR; b) (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) (GAS/EE) se il PDR/POD risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità; d) (EE/GAS) se per il POD/PDR è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR); e) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione del PDR/POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata dal Fornitore; f) (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata dal Fornitore. A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al Cliente; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e

verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente. Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture (GAS/EE), se richieste entrambe dal Cliente il Contratto ha esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, e il Fornitore ne dà comunicazione scritta al Cliente.

Durata

Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12.

5. DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA: MANDATI DEL CLIENTE

Con la sottoscrizione della proposta di Contratto e dei relativi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito al Fornitore per la durata del Contratto: (i) mandato senza rappresentanza affinché sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica con il gestore della rete, e il contratto di Trasporto relativo al/i PDF con il Distributore Elettrico avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine; tale mandato si intenderà accettato dal Fornitore con la comunicazione di accettazione della proposta di Contratto; (ii) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore Elettrico o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del servizio di Trasporto; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore Elettrico eventuali richieste inerenti le prestazioni di cui al TIQE.

Il Fornitore, in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti a essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti (i) (ii) e (iii). Relativamente a tutte le richieste sopra indicate, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente gli oneri previsti per il servizio di Maggior tutela, nonché gli oneri eventualmente fatturati dal Distributore al Fornitore.

Il Fornitore, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore, inoltrerà a quest'ultimo ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente. È fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente al Distributore ove previsto dalla normativa vigente.

Il Cliente con la sottoscrizione della proposta di Contratto e dei suoi allegati autorizza, altresì, espressamente il Fornitore a conferire, a propria volta, i suddetti mandati a terzi abilitati ai sensi dell'Art. 1717 c.c.. A tale riguardo il Fornitore dichiara sin d'ora di avere demandato tutte le attività riguardanti i contratti di distribuzione GAS nonché dispacciamento, trasporto e connessione EE a società terze (definite anche "Utente"). Conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19.2 del TIMG e all'art. 16.2 del TIMOE, l'efficacia del Contratto di fornitura è subordinata alla sussistenza del rapporto contrattuale tra l'Utente e AURICA (controparte commerciale). In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dalla Del. 138/04 (GAS) e dall'Allegato B della Del. 487/2015/R/eel (EE) che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte dei servizi di ultima istanza ossia FUI/FDD (GAS) ed esercente la maggior tutela /salvaguardia (EE).

6. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

Nell'allegato "Condizioni Economiche" (in seguito CE) sono indicate le Condizioni Economiche di somministrazione e la loro applicabilità. Allo scadere del periodo di applicabilità indicato nelle Condizioni Economiche, le stesse possono essere modificate dal Fornitore, in conformità a quanto previsto per le variazioni unilaterali del contratto di cui al successivo art. 13.

Nel caso di Clienti serviti sul Mercato libero, per i maggiori oneri amministrativi sostenuti dal Fornitore il Cliente riconoscerà, 30,00 euro per l'attivazione di ogni singolo POD/PDR, per recupero credito ed invio solleciti per morosità 15,00 euro, per ciascuna richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore addebiterà il corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 del TIV, attualmente pari a 23 euro, come eventualmente aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente, oltre a qualsiasi altro onere richiesto dal Distributore Gas e/o dal Distributore Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della somministrazione, voltura e subentro, variazione di potenza di una somministrazione già attiva).

7. RILEVAZIONE DEI CONSUMI

La rilevazione dei dati di misura e gli eventuali controlli di validità dei dati rilevati sono di esclusiva responsabilità del Distributore che è tenuto ad effettuarli conformemente alle frequenze stabilite da ARERA, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute nel corso del rapporto contrattuale. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l'accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati.

La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto, o tramite tentativi di lettura del contatore effettuati dal Distributore locale secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.

Per la fornitura di gas naturale, nel caso di PDR non smart meter la frequenza è fissata in: per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PDR da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo aprile- ottobre e uno in quello novembre-marzo; per PDR superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo novembre-gennaio, uno in quello febbraio-aprile e uno in quello maggio- ottobre; per PDR superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Nel caso di PDR smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.

Per la fornitura di energia elettrica, la frequenza dei tentativi di lettura è fissata in: a) con riferimento ai POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, almeno 1 (una) volta al mese; b) con riferimento a POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, almeno 1 (una) volta ogni 4 (quattro) mesi.

Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario e/o PDR non smart meter, la possibilità di comunicare l'autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura e solo ed esclusivamente sul sito e app autorizzate da Aurica Srl.

Relativamente al Cliente titolare di POD trattato per fasce e/o PDR smart meter, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l'autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.

L'autolettura, ove prevista, sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime del Fornitore, in assenza di lettura rilevata dal Distributore e salvo il caso in cui il Fornitore riscontri la non verosimiglianza statistica della lettura comunicata dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente.

L'autolettura è valida ai fini della "fatturazione a conguaglio" dei consumi per la somministrazione di Gas. L'autolettura non è valida nel caso in cui il Distributore Gas effettui una lettura rilevata lo stesso giorno a cui fa riferimento l'autolettura del Cliente o comunichi che l'autolettura non è valida o nel caso in cui il Fornitore riscontri la non verosimiglianza statistica del dato di autolettura rispetto ai con-

sumi storici del Cliente, informandone lo stesso. Inoltre il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore l'autolettura del Contatore Gas alla data di avvio e di cessazione della somministrazione. In mancanza di letture rilevate dal Distributore Gas o di autoletture, i consumi verranno stimati dal Fornitore in relazione all'andamento climatico, ai dati storici di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del Gas e al tipo di apparecchiature alimentate a Gas comunicate dal Cliente. Allorché il Fornitore entrerà in possesso dei dati di lettura, emetterà fattura di conguaglio dei consumi.

In mancanza di lettura rilevata dal Distributore Elettrico o di autoletture ove previste, i consumi verranno stimati dal Fornitore in relazione: (i) alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico; (ii) ai dati storici di consumo del Cliente che il Fornitore acquisisce durante la somministrazione; (iii) al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l'immobile al quale si riferisce il PdF; (iiii) alle caratteristiche tecniche del PdF comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo.

Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas e/o energia elettrica non misurati darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell'acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

In merito alla fornitura di gas naturale, in caso di mancata lettura di un Misuratore gas non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, Aurica fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, Aurica riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità indicate dalla normativa in materia di qualità commerciale.

8. VERIFICA CORRETTEZZA MISURAZIONE DEI CONSUMI

Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta a Aurica che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.

Nel caso di richiesta da parte del Cliente, Aurica provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.

Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da Aurica al Cliente.

Aurica comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.

La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente un domestico giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

9. FATTURAZIONE

I consumi di energia elettrica e di gas naturale verranno fatturati mediante l'emissione di documenti conformi a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com - Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i. Sarà quindi prevista una "bolletta sintetica" che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest'ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore.

Per aiutare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet www.auricaenergia.com una "Guida alla lettura delle voci di spesa" propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso l'apposito modulo disponibile presso gli sportelli commerciali.

La modalità principale di emissione della fattura è il formato elettronico. Nel caso in cui il Cliente non opti per l'invio in formato cartaceo, la fattura sarà inviata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Cliente nella Proposta di Contratto o attraverso altro sistema indicato dal Fornitore. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all'attivazione, l'esecuzione del Contratto proseguirà con l'invio cartaceo della fattura all'indirizzo che indicherà nella Proposta di contratto, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.

In caso di somministrazione di Gas, la frequenza di fatturazione avviene ai sensi del TIF: quadrimestrale per clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; bimestrale per clienti con consumi compresi tra 500 e 5.000 Smc/anno; mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Per i PDR in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di fatturazione sarà in ogni caso mensile.

Per le somministrazioni di energia elettrica e per le somministrazioni di Gas, nel caso di clienti serviti nel Mercato libero e ove espressamente previsto nelle CE, la fatturazione sarà mensile e potrà essere variata dal Fornitore previa comunicazione al Cliente con le modalità previste per la variazione unilaterale delle clausole contrattuali.

Ciascuna Fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Nel caso di emissione della Fattura di periodo oltre il termine di cui sopra, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima fattura utile, nel rispetto del TIF.

La fatturazione avviene sulla base dei dati di consumo resi disponibili dal Distributore locale. In caso d'indisponibilità di dati di misura, la fatturazione avverrà sulla base di autoletture comunicate dal Cliente finale, validate dal Distributore, o sulla base di consumi presunti, che saranno oggetto di ricalcolo in occasione della successiva lettura messa a disposizione dal Distributore (o autolettura valida). La stima dei consumi viene determinata in base al consumo annuo dichiarato dal Cliente nella Proposta di contratto, suddiviso uniformemente nei 12 (dodici) mesi di fornitura.

Il Fornitore attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerandoli convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura.

La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. Il Fornitore darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. In caso di malfunzionamento del Contatore Gas o del Contatore Elettrico, il Fornitore fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas e dal Distributore Elettrico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La fattura di chiusura sarà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi. In caso di indisponibilità dei

dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l'emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.

La Società si riserva, ove previsto, la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente "CMOR" (Sistema Indennitario), derivante da un'eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.

10. PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

Pagamenti

Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura stessa, salvo quanto diversamente previsto nelle CE con riferimento ai clienti serviti nel Mercato libero.

Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, nonché utilizzando l'addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit), tramite Bonifico Bancario. I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta. Il Cliente può inoltre utilizzare, laddove disponibile, il servizio di pagamento sul Sito Internet tramite carta di credito, previa registrazione dei propri dati, fino a un importo massimo pari a 2.000,00 euro. Le eventuali commissioni e le limitazioni di importo per i pagamenti con carta di credito, saranno indicate nel Sito Internet. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata dal Fornitore con apposita nota in fattura. In caso di addebito in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte del Fornitore e le fatture continueranno a essere inviate dal Fornitore al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa.

Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore da parte del soggetto abilitato alla riscossione non saranno imputati al Cliente.

In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate dal Fornitore, in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice Civile, il Fornitore ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore.

Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento, diffidarlo o ridurlo neanche in caso di contestazione. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti di Aurica, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti.

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione come indicato nei commi seguenti.

Nel caso di Cliente di gas naturale servito nel Mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle bollette emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

Nel caso di Cliente EE servito nel Mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione: a) per i POD domestici qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la bolletta contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; c) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura; d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto; e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

Il Cliente servito nel Mercato libero qualora titolare di Bonus sociale GAS e/o EE ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui ai due precedenti commi, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a: i) fatture che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione; ii) fatture emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi.

Il Cliente servito nel Mercato libero GAS e/o EE non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di: 1) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione definita contrattualmente, previsti ai precedenti punti d) ed e); 2) fatturazione di importi anomali così come previsti ai precedenti punti d) ed e).

La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni bolletta rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.

Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari: i) nei casi a), b) e c), almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli; ii) nel caso d) e nel caso l), almeno al numero di bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione; iii) nel caso e) e nel caso 2), al massimo al numero di bollette emesse negli ultimi 12 mesi.

Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.

Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.

Nell'ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due anni Aurica sarà tenuta ad indicarlo in fattura e il Cliente finale, qualora il ritardo non sia a lui imputabile, potrà eccepirne la prescrizione con le seguenti modalità: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione; b) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

Interessi di mora

Qualora il Cliente sia un Consumatore o un condominio, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti

percentuali, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio (Cliente buon pagatore) sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale.

Qualora il Cliente non rientri in una delle categorie sopra indicate, in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, sarà applicato un interesse di mora, su base annua, pari alla misura prevista dal D. Lgs. 231/02, come di volta in volta applicabile, da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; inoltre al Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio (Cliente buon pagatore) sarà applicato, per i primi 10 giorni di ritardo, il solo interesse legale.

Azioni in caso di mancato o parziale pagamento

Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza della fattura, il Fornitore costituirà in mora il Cliente con comunicazione di costituzione in mora inviata con raccomandata o PEC, nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all'invio di comunicazioni attinenti al contratto allo stesso indirizzo PEC, indicando un termine per il pagamento non inferiore a: i) a 15 (quindici) giorni solari dall'invio della relativa raccomandata; oppure ii) 10 (dieci) giorni solari, nei casi di ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. Il Fornitore specificherà nella comunicazione di costituzione in mora le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento (incluso l'invio di un fax) ed addebiterà al Cliente le spese, della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

Qualora decorsi non più di 90 giorni dall'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata dal Fornitore, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore si riserva il diritto di riattivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa): i) 7 (sette) giorni solari dall'invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure ii) 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.

In tal caso e qualora il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, il Fornitore, decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.

Nel caso di Cliente elettrico connesso in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione di potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni, in caso di perdurante mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura con le spese relative alla riduzione sopra indicata, a carico del Cliente.

Nel caso in cui a seguito di sospensione/chiusura della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.

Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l'intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di risolvere il contratto e richiedere al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; c) copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; d) copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.

Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l'intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L'eventuale interruzione dell'alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.

Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

Il Cliente è tenuto al pagamento degli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione e riattivazione nel limite del costo sostenuto dal Fornitore nei confronti del Distributore locale. Non è ammessa la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura per morosità. Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione.

Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo, con riferimento ai clienti serviti nel Mercato libero, in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti dal Fornitore.

Qualora il Cliente sottoscriva contratti di efficienza energetica e/di servizi con società controllate, controllanti, collegate o comunque connesse al Fornitore e /o contratti di finanziamenti per lavori e/o prodotti, autorizza il Fornitore a procedere all'inserimento in fattura e all'incasso dei relativi importi secondo le condizioni concordate fra le parti, a mezzo idoneo contratto e/o mandato.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, Aurica può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente, e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi il Contratto verrà risolto di diritto.

In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: a) qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi; b) qualora il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo la modalità previste nelle presenti CGC; c) qualora l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo o relativo all'attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

Nel caso di morosità di Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. A seguito della risoluzione, in mancanza di switching, per i POD interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.

Aurica si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

11. STRUMENTI A GARANZIA DEI PAGAMENTI DEL CLIENTE

Per la somministrazione di Gas, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale è tenuto al versamento di un deposito cauzionale fruttifero in misura pari a: a) 30 (trenta) Euro per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno; b) 90 (novanta) Euro per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; c) 150 (centocinquanta) Euro per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno; d) 300 (trecento) Euro per i clienti con consumi superiori a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; e) il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente, per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte.

Per il Cliente al quale è riconosciuto il Bonus sociale GAS, l'importo del deposito cauzionale è pari a: a) 25 € per clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; b) 77 € per clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; c) valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura: a) il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive; b) il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura.

Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità.

Per la somministrazione di energia elettrica, l'importo del deposito cauzionale fatturato sarà pari a 11,50 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata nel caso di POD ad Uso Domestico. Il deposito cauzionale sarà pari a: 15,50 euro per ogni KW di potenza contrattualmente impegnata per i POD ad Uso non domestico, con potenza disponibile non superiore a 16,50 kW, per tutti i POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW a discrezione del Fornitore, due mesi di fornitura iva inclusa, calcolato in funzione delle caratteristiche di ciascun POD. Resta salvo quanto diversamente indicato nelle "Condizioni Economiche".

L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali, della potenza contrattualmente impegnata ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa a una sola delle somministrazioni) e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, il relativo deposito cauzionale sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolte e dei relativi interessi moratori. Qualora nel corso della somministrazione l'importo del deposito sia incamerato, in tutto o in parte, dal Fornitore il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture (sempre a condizione che nel caso di somministrazione di Gas e di Energia Elettrica non abbia consumi superiori a 5.000 Smc/anno- 5.000 kWh/anno), i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.

12. DIRITTO DI RECESSO

Ciascuna Parte ha diritto di recedere unilateralmente con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri. In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo venditore (venditore entrante) apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del cliente finale, mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso pari a 1 (uno) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.

Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il Cliente finale che ha presentato recesso per

cessazione della fornitura non permetta l'accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR.

Qualora non vada a buon fine la richiesta di switching, Aurica non sarà più responsabile dei prelievi a partire dalla data di efficacia del recesso. Fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi effettuati in tale periodo nei confronti di Aurica.

Il Fornitore, con riferimento a contratti stipulati sul Mercato libero, potrà recedere con un preavviso di 6 (sei) mesi, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri. Tale preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui il Cliente riceve la comunicazione di recesso. Il diritto di recesso da parte del Fornitore non può essere esercitato nel caso in cui l'offerta sia basata integralmente sul Servizio di Tutela Gas.

13. VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, il Fornitore, con riferimento ai clienti serviti sul Mercato libero, si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione etc.) ai sensi dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle Condizioni Economiche e contrattuali. Le modificazioni saranno comunicate inviando al Cliente relativa comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla data di decorrenza della variazione medesima, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. In caso di dissesto, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, secondo quanto stabilito all'art. 12. Qualora il Cliente non abbia comunicato con le modalità sopra indicate la propria volontà di recedere, le proposte formulate dal Fornitore si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima e non è dovuta in caso di variazioni dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

14. INDENNIZZI AUTOMATICI

Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali, con riferimento ai Clienti serviti sul Mercato libero.

Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a: a) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari; b) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari; c) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

Il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro: a) nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto; b) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.

Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

15. SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL FORNITORE, FORZA MAGGIORE

In caso di lavori programmati sulle Condotte, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del Gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi dell'RQDG; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto.

La trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità del gestore della rete, mentre la distribuzione fino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico. Il Fornitore non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili al Fornitore. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Gestore della rete. e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Il Fornitore si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile.

In ogni caso, il Fornitore non è responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e Gas a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente del gestore della rete, del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.

16. IMPOSTE

Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che il Fornitore è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto

stesso. Per i consumi di Gas, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". La normativa fiscale riguardante la somministrazione del Gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione dal Fornitore. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare al Fornitore un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo, le imposte regionali, nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo. Ai fini della corretta applicazione delle imposte, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, il Fornitore considererà valide l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo Pdf, se già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di Gas tra le Parti da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

Per l'energia elettrica, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, nel caso di Uso Domestico, dall'indicazione sul tipo d'abitazione ("di residenza" o "non di residenza") riportata dal Cliente nella documentazione contrattuale sottoscritta. In caso di assenza di tale indicazione, l'abitazione del Cliente verrà sottoposta al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione dal Fornitore. Salva diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte dal Fornitore e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata dal Fornitore l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo e le addizionali previste per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione. Il Cliente condominio o titolare di un Pdf per "altri usi" o "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite nell'articolo 2.3 del TIVG) si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi del Gas soggetti a diverse aliquote fiscali, a comunicare al Fornitore, entro il secondo giorno ferial del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di Gas, distinti per ciascuna diversa aliquota (a mero titolo esemplificativo: industriale, civile, energia elettrica, essente ecc.).

Il Cliente titolare di un Pdf per "altri usi" o "illuminazione pubblica" (secondo le fattispecie definite nell'articolo 2.3 del TIV) si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi dell'energia elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare al Fornitore, entro il secondo giorno ferial del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati a usi esenti e/o esclusi. Il Fornitore procederà, in mancanza di dette comunicazioni e degli atti con cui l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata a usi soggetti a imposta.

Ai fini della corretta applicazione delle imposte, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, il Fornitore considererà valide l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite alla medesima somministrazione se già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di elettricità tra le Parti da cui si siano susseguiti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e a condizione che non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del Gas e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate al Fornitore.

Qualora dovessero emergere divergenze rispetto a quanto comunicato dal Cliente al Fornitore, saranno poste a carico del Cliente stesso eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte che il Fornitore sarà tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato. Nel solo caso in cui i recuperi d'imposta siano causati da un errore attribuibile al Cliente sarà posta a carico di quest'ultimo anche ogni ulteriore somma (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che il Fornitore sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Nel caso in cui in conseguenza di accertamenti risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi d'imposta. Nel solo caso in cui il maggior versamento d'imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, il Fornitore procederà al rimborso d'imposta al Cliente solo entro i termini e nella misura in cui il Fornitore potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

17. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, RECLAMI E RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni sono i seguenti: Aurica Srl - Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami - Via Marco D'Aviano 2 Milano (MI) CAP 20131; Servizio Clienti email contratti@auricaenergia.com; Sito Internet www.auricaenergia.com. Il Fornitore comunica sulla fattura e sul Sito Internet i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Eventuali reclami possono essere inviati dal Cliente ai recapiti indicati in fattura e sul Sito Internet, nonché all'indirizzo: Aurica Srl - Corrispondenza Clienti e Gestione Reclami - Via Marco D'Aviano 2 Milano (MI) CAP 20131, utilizzando l'apposito modulo Reclami. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga obbligatoriamente: nome e cognome, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica e/o gas naturale o entrambi), il codice alfanumerico identificativo del PDR/POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.

Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell'ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto:

- nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP);
- nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT).

L'attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it.

L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail ser-

vizioconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.

Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito www.auricaenergia.com

Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.

Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro i termini previsti dal TIQV. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore dal Fornitore o direttamente dal Cliente.

18. BONUS SOCIALE

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.

Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.

Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

19. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Per ogni eventuale controversia comunque originata o connessa con il Contratto sarà di esclusiva competenza del Foro ove ha sede legale Aurica Srl. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.

20. CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DEL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte del Fornitore della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata o connesse ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso il Fornitore per il pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza. È fatta salva la possibilità che il Fornitore liberi il cessionario dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata a.r. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta al Fornitore dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PdF del Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

21. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS E ENERGIA ELETTRICA ED ASSICURAZIONE GAS

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente.

Il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili.

Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto.

I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/2016/R/gas. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.arera.it. Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli del Fornitore e sul sito internet www.auricaenergia.com.

22. RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS; CONDIZIONE RISOLUTIVA

L'accettazione della Proposta di contratto da parte di Aurica Srl è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del Gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle Condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere i permessi e le concessioni di sua competenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico del Fornitore per il ritardato o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o le autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle Condotte di distribuzione nel corso di vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'Art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico del Fornitore alcun onere.

Il Contratto si risolverà altresì ai sensi dell'articolo 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile, su dichiarazione del Fornitore di volersi avvalere di tale diritto qualora occorra una delle seguenti ipotesi: a) effettuazione di prelievi eccedenti la potenza o pressione indicati nel Modulo, in violazione delle previsioni di cui al presente Contratto, ovvero effettuazione di prelievi fraudolenti del gas naturale e/o dell'energia elettrica; b) cessione del gas naturale e/o dell'energia elettrica a terzi od utilizzazione degli stessi in siti diversi dal POD o PDR ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto; d) cessione del Contratto a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti CGC; e) manomissione del Misuratore; f) violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Connessione ovvero da uno dei contratti stipulati con la Società di Distribuzione ovvero attività contraria alle norme di sicurezza; g) dichiarazioni non veritiere, anche successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto.